

Edizione di martedì 8 Marzo 2022

EDITORIALI

I temi della ventesima puntata di Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: cessioni a catena con limiti stringenti
di **Alessandro Carlesimo**

IVA

Attività selvicolturale e cessione della legna
di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale
di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

La corsa contro il tempo per i fondi sul Tax Credit e fondo perduto Turismo
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

SPORT E MOTORI

Triumph Bonneville T100: perché sceglierla
di **Miriam Orlandi - Osteopata motociclista**

EDITORIALI

I temi della ventesima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **ventunesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, faremo il punto in merito alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In merito alla prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **1 circolare, 1 risoluzione e 5 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, vedremo la corposa [circolare 6/E, del 1° marzo](#), nella quale l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, utilizzando lo schema domanda-risposta, in relazione al **regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento** contenuto nell'[articolo 110 D.L. 104/2020](#), alla luce delle criticità sottoposte da parte dei contribuenti nelle istanze di interpello e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

Inoltre, tale circolare contiene specifici chiarimenti in ordine alla **disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale**.

Per quanto riguarda le **risposte alle istanze di interpello**, la [n. 93, del 3 marzo](#), ci darà la possibilità di approfondire i **criteri per la determinazione della residenza fiscale** in riferimento alle persone fisiche; mentre la [n. 95, sempre del 3 marzo](#), ci consentirà di verificare quando un **socio professionista di una STP** può rilasciare il **visto di conformità**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la [n.6622 del 1° marzo](#), in materia di **plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie**;

- la [n. 6839 del 2 marzo](#), in merito alla **mancata idoneità del contratto di mutuo ipotecario**, stipulato dal contribuente, a giustificare lo **scostamento tra reddito accertato e spese sostenute**;
- la [n. 7169 del 4 marzo](#), in tema di **accertamento misto**, ossia analitico e induttivo, nell'ipotesi di determinazione del reddito effettuata nell'ambito delle **risultanze della contabilità con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **disciplina della contabilizzazione dei contributi in conto impianti e in conto esercizio**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze del prossimo 16 marzo**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito al **saldo Iva**, quale importo di **imposta dovuta**, da indicare nel rigo VL38, oppure di **imposta a credito**, da indicare nel rigo VL39.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà la **tenuta della contabilità con TS Studio**.

Il nostro ventunesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: cessioni a catena con limiti stringenti

di **Alessandro Carlesimo**



Ad appena qualche settimana dall'emanazione del Decreto Sostegni-ter e come preannunciato dal comunicato n. 62 del 18 febbraio 2022 del CdM, arriva l'auspicato intervento **correttivo sulle cessioni di crediti successive alla prima**.

Il suddetto Decreto, tra le altre misure, prevedeva la soppressione della facoltà di effettuare **plurimi trasferimenti di bonus collegati ad un medesimo intervento**, limitando così la circolazione dei crediti edilizi tra gli operatori. Conseguentemente, **il beneficiario della detrazione poteva ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potevano cederlo a loro volta; i fornitori e le imprese che concedevano lo sconto in fattura potevano recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potevano cederlo a loro volta**.

La nuova cornice normativa delineatasi, ispirata dall'esigenza di **arginare alla fonte le iniziative di frode**, ha di fatto **causato la paralisi della filiera impegnata nel completamento dei progetti edilizi**.

Numerosi **intermediari finanziari**, infatti, hanno interrotto le liquidazioni dei crediti oggetto di cessione, sospendendo, talvolta, anche le pratiche relative a bonus maturati su spese sostenute nel **2021**.

Lo stallo, tuttavia, è evidentemente da ascrivere al declassamento dei crediti da bonus edilizi, divenuti **illiquidi** per effetto delle stringenti limitazioni introdotte.

L'[articolo 1 D.L. 13/2022](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.02.2022, **ha ripristinato in parte il sistema di trasferimento plurimo dei crediti**.

L'intervento correttivo abroga l'[articolo 28, comma 1, D.L. 4/2022](#), rimuovendo il limite di una cessione.

La novella legislativa consente, dopo la prima acquisizione del credito, **ulteriori due cessioni rivolte esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo o a imprese di assicurazione** autorizzate a operare in Italia.

L'esercizio delle opzioni contenute all'[articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020](#) viene così rimodulato con la possibilità per il **contribuente-beneficiario delle detrazioni** di:

- ottenere un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi e **da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta**, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di intermediari finanziari e assicurativi iscritti all'albo previsto dal T.U.B., società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;**
- per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di intermediari finanziari e assicurativi iscritti all'albo previsto dal T.U.B., società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;**

In sostanza, **le due cessioni successive alla prima potranno essere effettuate soltanto a favore di soggetti vigilati.**

I terzi cessionari non annoverabili tra gli intermediari sopra menzionati, invece, potranno essere destinatari di crediti da bonus edilizi soltanto con riferimento alla **prima cessione del credito** effettuata **dal beneficiario o dall'impresa che accorda lo sconto in fattura.**

Dunque, **a decorrere dal 26 febbraio 2022**, i crediti edilizi potranno essere alienati:

- **una volta**, nei confronti di **qualsiasi cessionario**;
- fino a tre volte, purché nel secondo e terzo trasferimento intervengano soggetti vigilati.

Viene così individuato **un compromesso tra i legittimi interessi coinvolti nella vicenda**: quello degli operatori di preservare la rapida fruizione del credito connesso ai bonus; quello dello Stato di prevenire le frodi basate sulla monetizzazione di crediti fittizi connessi a interventi inesistenti.

La repressione degli illeciti è stata inoltre potenziata con **l'inasprimento del trattamento sanzionatorio civile e penale** delle falsità ed omissioni commesse dei tecnici nelle asseverazioni di loro competenza.

La revisione normativa sarà sufficiente a **ridare linfa** all'intero settore?

Dai primi segnali sembrerebbe di sì, **numerosi operatori finanziari hanno riabilitato i canali di trasmissione delle istanze di cessione, sia pur con qualche onere burocratico in più.**

A questo proposito, si segnala che l'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) riformulato pone a carico degli operatori **l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria, nonché l'obbligo di astensione dal rapporto nell'ipotesi in cui non sia possibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità della normativa antiriciclaggio.**

Destino diverso per i crediti oggetto di opzione comunicati anteriormente al 16 febbraio, stante il perdurare dell'operatività della disciplina transitoria del Decreto Sostegni-ter (articolo 28, comma 2). Questi ultimi, salvo successive modifiche, potranno essere oggetto di **una ulteriore cessione erga omnes.**

Ulteriore novità che interessa le cessioni successive alla prima è il **divieto di frazionamento del credito.** Il nuovo **articolo 121, comma 4-quater, D.L. 13/2022** prevede che: *"i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate".*

Il tracciamento di ciascun credito sarà reso possibile attraverso l'assegnazione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

IVA

Attività selvicolturale e cessione della legna

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le varie attività che caratterizzano l'**imprenditore agricolo** come definito dall'**articolo 2135 cod. civ.**, vi è anche la **selvicoltura** che, troppo spesso, viene “*scambiata*” per la mera detenzione di un bosco utilizzato al solo fine di ritrarne legna da vendere.

Nella realtà la selvicoltura, per essere considerata attività agricola *ex se*, necessita innanzitutto di essere svolta prevedendo al suo interno la **cura e lo sviluppo di un ciclo biologico** o di una fase necessaria dello stesso.

Inoltre, deve essere esercitata con il preciso fine di **preservare le caratteristiche e la biodiversità del bosco**.

In tal senso depone anche l'[articolo 3 D.Lgs. 34/2018](#), che alla **lettera b)** definisce la **gestione forestale sostenibile o gestione attiva** l’*“insieme delle **azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi**”* e alla successiva lettera c) definisce **pratiche selvicolturali** i **tagli, le cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi**.

Resta inteso che lo svolgimento della **selvicoltura** nel rispetto dei parametri sopra delineati può comunque portare alla **vendita del legno**.

Proprio di questo tema si è occupata la **Corte di Giustizia UE**, con la recente sentenza del 03.02.2022, causa C-515/20, in tema di **corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di legna da ardere**.

La legna da ardere, predisposta in **tondelli, ceppi, ramaglie o fascine**, rientra nella Parte I della [Tabella A](#) allegata al D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che si rende applicabile, in sede di cessione, **l'aliquota Iva ridotta del 10%**.

Come noto, l'**articolo 122 Direttiva 2006/112/CE** prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare *“un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere”*.

La questione verteva sul **corretto significato da attribuire all'inciso “legna da ardere”** e, in particolare, se dovesse essere interpretato ricomprendendovi **qualsiasi tipo di legno** che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.

I giudici unionali hanno concluso ritenendo che per *“legna da ardere”* si debba intendere **qualsiasi tipo di legno che, per le sue proprietà oggettive**, come il grado predeterminato di essiccazione, è **destinato esclusivamente alla combustione**.

Infatti, mancando una **definizione compiuta di “legna da ardere”** nella **Direttiva 2006/112/CE**, è necessario, da un lato, fare riferimento al **significato abituale dell'espressione nel linguaggio corrente**, ossia legna destinata a essere bruciata per garantire il riscaldamento di locali pubblici o privati e, dall'altro, ricordare che l'[articolo 122 Direttiva 2006/112/CE](#) deroga all'articolo 96, sempre della Direttiva 2006/112/CE e, quindi, soggiace a un'**interpretazione restrittiva**.

Risolto l'aspetto legato al significato da attribuire alla *“legna da ardere”*, la Corte si è occupata di **verificare l'eventuale possibilità, per uno Stato membro** che prevede, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 122 Direttiva 2006/112/CE](#), un'aliquota Iva ridotta per le cessioni di legna da ardere, di **delimitarne l'ambito di applicazione**, ai sensi dell'[articolo 98](#), § 3, Direttiva 2006/112/CE, facendo riferimento alla **nomenclatura combinata**.

La Corte di Giustizia conclude per la **possibilità di applicare un'aliquota ridotta solo a talune cessioni di legna da ardere**, purché tale facoltà sia esercitata **entro i rigorosi limiti della deroga e nel rispetto del principio di neutralità fiscale**.

La legna da ardere quindi rientra tra i beni di cui alla [Tabella A](#), Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che, **nell'ipotesi in cui sia ceduta da parte di un imprenditore agricolo, si renderà applicabile, salvo facoltà di opzione per il regime ordinario**, come previsto dall'[articolo 34, comma 11, D.P.R. 633/1972](#), il **regime Iva per l'agricoltura**.

Il Legislatore, con l'[articolo 1, comma 662, L. 145/2018](#), ha stabilito che: *“Con decreto del Mef, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019”*.

Con **decreto Mef del 19.12.2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021 lo stesso ha provveduto a **prorogare le percentuali di compensazione precedentemente individuate, per il 2020**, con D.M. 05.02.2021, per i seguenti **prodotti o gruppi di prodotti**, compresi nella [Tabella A](#), Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, e nelle seguenti **misure**:

- prodotti di cui al n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) – 6,4%;
- prodotti di cui al n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) – 6,4%.

Ne deriva che **per la legna da ardere di cui al n. 44) rimane applicabile la percentuale di compensazione individuata nella misura del 2%**.

CONTENZIOSO

Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 7318**, depositata ieri, 7 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il proprio orientamento in materia di **impugnabilità del diniego** opposto dall'Amministrazione finanziaria a fronte di un'**istanza di annullamento in autotutela**.

A una società veniva notificato un **avviso di accertamento** con il quale si contestava, per l'anno 2002, la **mancata annotazione separata** dei costi dichiarati con riferimento alle transazioni commerciali con gli operatori aventi sede in **Paesi black list**.

Successivamente, però, la **normativa veniva modificata con effetti retroattivi**, ragion per cui la società presentava **istanza di annullamento in autotutela**, **impugnando** il conseguente provvedimento di **diniego**.

La società risultava tuttavia soccombente sia in primo che in secondo grado, avendo i giudici attribuito rilievo esclusivamente alla circostanza che **l'avviso di accertamento fosse ormai divenuto definitivo**, ragion per cui proponeva ricorso per cassazione.

A tal proposito evidenziava che sono **insuscettibili di essere annullati per autotutela soltanto quegli atti nei cui confronti si è formato il giudicato**; inoltre, pur essendo l'annullamento in autotutela un potere che l'Amministrazione finanziaria può **discrezionalmente** esercitare, **grava in ogni caso su di essa l'obbligo di riesaminare propri provvedimenti**.

Anche la **Corte di Cassazione**, però, non ha accolto il ricorso del contribuente.

I Giudici della Suprema Corte giungono in primo luogo alla considerazione che **l'elencazione degli atti impugnabili** di cui all'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#) è suscettibile di **interpretazione estensiva**, e quindi anche i **provvedimenti di diniego** emessi a seguito di istanza di annullamento in autotutela possono essere **impugnati**.

Diversamente argomentando, infatti, il **contribuente non potrebbe mai difendersi** a seguito di un provvedimento di **diniego**, non essendo previsto in questi casi **nessun ulteriore atto impositivo**.

Come statuito dalla **Corte Costituzionale**, però, *“in un contesto così caratterizzato,... nel quale **l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto** acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla **stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico**, inevitabilmente compromesso dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere **bilanciato con gli interessi** descritti... secondo il meccanismo proprio della **valutazione comparativa**. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la **natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio**”* ([Corte Costituzionale, sentenza n. 181 del 13.07.2017](#)).

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, il **diniego di annullamento in autotutela può sì essere impugnato**, ma **il sindacato del giudice può riguardare soltanto profili di illegittimità del rifiuto**, in relazione a ragioni di **rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere**.

Il contribuente, quindi, quando intende **impugnare un diniego di annullamento** in autotutela **non può limitarsi ad eccepire vizi dell'atto** (essendo ormai questa possibilità preclusa) ma deve **prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale** dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.

FINANZA AGEVOLATA

La corsa contro il tempo per i fondi sul Tax Credit e fondo perduto Turismo

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



Si è aperto il **28 Febbraio alle ore 12.00** lo sportello per l'invio dei progetti a valere sulla misura che favorisce la riqualificazione delle strutture del comparto turistico, prevista dal PNRR, promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia. **Alle 16.30 dello stesso giorno erano state caricate già 4.300 domande, mentre 759 erano in attesa di compilazione.**

Nonostante la piattaforma rimarrà aperta 30 giorni, la valutazione dei progetti avverrà in ordine cronologico di presentazione della domanda. L'obiettivo stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 08 Luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, è quello di finanziare un numero minimo di 3.500 imprese: nel caso di esaurimento delle risorse stanziare pari a 600 milioni di Euro, le agevolazioni verranno comunque concesse alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.

Dato il grande interesse suscitato dalla presente misura, dopo anni di attesa e un vuoto normativo per l'esercizio 2019, durante un webinar organizzato da Federalberghi di concerto con il Ministero del Turismo è emerso che il Ministro Garavaglia sta valutando assieme al suo entourage **l'eventuale rifinanziamento dell'avviso**. Ciò non significa che verranno proposte nuove edizioni e aperture di nuovi sportelli, ma che si procederà allo scorrimento della graduatoria che verrà pubblicata entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello 2022.

Ricordiamo che l'agevolazione si sostanzia in un **credito di imposta** a copertura **dell'80%** delle spese ammissibili per gli interventi realizzati **dal 07 Novembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2024**, nonché per quelli avviati dopo il 01 Febbraio 2020 e non ancora conclusi, esclusivamente per i costi sostenuti successivamente al 07 Novembre 2021. Per i medesimi interventi, oltre al credito d'imposta, è possibile richiedere un **contributo a fondo perduto, non superiore al 50%** dei costi sostenuti, per un importo massimo pari a **40.000 Euro**. Tale importo può essere aumentato **fino a 100.000 Euro** a seconda che siano soddisfatti determinati

requisiti. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono cumulabili a condizione che non venga superato il 100% delle spese sostenute.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) e secondo le deroghe previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Rileviamo che sia degno di nota evidenziare l'attuale scadenza del Quadro Temporaneo, **fissata al 30 Giugno 2022**, salvo proroghe. Questo significa che, per poter ricevere il contributo "maggiorato" previsto dal suddetto regime, è necessario che il Ministero del Turismo concluda tutte le attività istruttorie e pubblichi la graduatoria entro la data di cui sopra. In caso contrario, le aziende beneficiarie riceverebbero un contributo di importo nettamente inferiore delimitato dal plafond del regime de minimis.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà invece accreditato direttamente sul conto bancario dei beneficiari a fine interventi.

Una critica da sollevare riguarda la **tardiva comunicazione del dettaglio delle spese ammissibili**, ai sensi dell'art. 5, c. 1, dell'Avviso pubblico del 23 Dicembre 2021, pubblicato solo in data 04 Febbraio 2022, a ridosso dell'apertura della piattaforma.

A ciò si aggiunge la **complessità della documentazione** da presentare in fase di domanda. È, infatti, richiesta una lista corposa di documenti obbligatori ed eventuali, a seconda della tipologia di investimento proposto, tra cui un'asseverazione di periti tecnici, relazioni tecniche, certificazioni, Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un danno significativo), titoli abilitativi e autorizzazioni/permessi.

Inoltre, il Ministero del Turismo, nell'Avviso di dicembre, aveva messo a disposizione un recapito a cui rivolgersi per le eventuali richieste di chiarimenti. Dato che la procedura per le risposte ai dubbi interpretativi prevedeva esclusivamente la pubblicazione di FAQ e non risposte individuali, gli operatori del settore turistico attendevano un riscontro nel breve termine. Purtroppo le aspettative sono state disattese, in quanto **le FAQ** sono state pubblicate solamente in data 17 Febbraio 2022, a pochi giorni dall'apertura dello sportello per l'invio delle domande.

In conclusione, considerando i molteplici ostacoli e i numerosi adempimenti per partecipare all'Avviso, specialmente dopo varie annualità in cui il comparto turistico non ha potuto usufruire di alcuna agevolazione ad hoc, è evidente come sia fondamentale il supporto di periti e professionisti che sappiano indirizzare i destinatari verso la buona riuscita e l'effettivo finanziamento del progetto.

SPORT E MOTORI

Triumph Bonneville T100: perché sceglierla

di **Miriam Orlandi - Osteopata motociclista**

Oggi voglio farvi innamorare della iconica **Triumph Bonneville T100**, facendovi scoprire perché sceglierla.

La moto, in puro stile inglese, è elegante e senza tempo: sembra uscita da una rivista anni 70. Ha inoltre quel tocco di morbido e nuovo che si addice ai cicli e ricicli della moda, a cui si aggiunge una manciata di innovazioni.

Nella versione 2021 la Triumph ha dato alla T100 molto più che una spolverata. Per consolidare una leggenda ha usato la **moderna tecnologia**:

- faro a led posteriore;
- acceleratore *ride by wire* (senza cavo meccanico ma con un sensore elettronico);
- presa USB sotto sella;
- display LCD multifunzione (a cristalli liquidi).

Il display resta apparentemente scarno ed essenziale. Mantenendo il gusto retrò, si rinnova aggiungendo dei **riquadri LCD**, che si illuminano e donano le informazioni aggiuntive a cui tutti siamo ormai abituati.

Dal **punto di vista meccanico**, la Triumph Bonneville T100 ha molte altre **innovazioni**, che vi svelo nei seguenti paragrafi.

Una moto solida, costruita senza risparmiare sui materiali o la qualità. Il suo peso, di 228 Kg, è ben giustificato da:

- telaio a doppia culla, in acciaio;
- forcella a cartuccia dal Ø di 41 mm (Ø leggi diametro);
- doppio ammortizzatore RSU con precarico regolabile;
- freno a disco anteriore dal Ø di 310 mm e posteriore Ø 255 mm;
- pinza anteriore a 2 pistoncini Brembo;
- ABS.

Il motore della Triumph Bonneville T100 è completamente a vista. Incorniciato dai due tubi di scarico cromati, uno per ogni lato della moto, il bicilindrico 900 cc si presenta come un solido blocco simmetrico.

Un **motore di nuova concezione**, euro 5, che sprigiona 65 cv. Un rapporto peso potenza sufficientemente utile, e confortevole, che supera nettamente le prestazioni della vecchia guardia.

Le **5 marce** ci riportano allo stile retrò. Così come gli iniettori che sembrano dei carburatori, grazie al guscio cromato che li ricopre. Il tutto è accompagnato dai **tubi di scarico posizionati in basso**: luccicanti e con un corpo di espansione allungato, che fa sembrare la marmitta il vecchio semplice tubo dritto.

L'innovazione, però, è ben presente:

- raffreddamento a liquido;
- 4 valvole per cilindro;
- iniezione elettronica multipoints;
- frizione a bagno d'olio servo assistita.

La morbida frizione servoassistita, nelle partenze in salita ed in città, è una vera mano santa.

La Triumph Bonneville T100 è un classico intramontabile che rifiorisce grazie alle moderne tecnologie in dotazione già di serie.

